

Carlo Bruno Vanetti
CONCORDATO DI GRUPPO
E SUPERSOCIETA' DI FATTO

alla luce del CCII

LA FATTISPECIE

- SITUAZIONE DI GRAVE CRISI DI UN INSIEME DI SOCIETÀ DI CAPITALI LEGATE DA RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE, CHE SI DICHIARANO ORGANIZZATE COME GRUPPO
- SE IL GRUPPO INSOLVENTE HA I CONTI IN ORDINE E **NON** HA COMMESSO ATTI DI FRODE → POSSIBILE CONCORDATO DI GRUPPO.
- SE NO → POSSIBILE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E RIQUALIFICAZIONE COME SOCIETÀ DI FATTO – COSIDDETTA SUPER-SOCIETÀ DI FATTO (SORTA PER FATTI CONCLUDENTI E AL CONTEMPO OCCULTA, IN QUANTO IGNOTA COME TALE AI TERZI) - .

GRUPPI VIZIOSI E GRUPPI 'ACCOUNTABLE'

- IL GRUPPO È VISTO TRADIZIONALMENTE CON SOSPETTO (COME STRUMENTO ELUSIVO)
- SINORA REGOLE SU TRASPARENZA (BILANCIO CONSOLIDATO, DAL 1991) E RESPONSABILITÀ PER ABUSI TRAMITE DIRETTIVE DANNOSE (2003), OLTRE A QUELLE GENERALI SU CONFLITTI D'INTERESSE
- COL CODICE DELLA CRISI [*ANCHE «CODICE» O CCII*] E SULLA SCIA DELLE LEGGI PRODI E MARZANO PER I GRANDI GRUPPI, SI CONSIDERANO PRINCIPALMENTE I GRUPPI VIRTUOSI, CIOE' SOSTANZIALMENTE BEN GESTITI E CON BILANCI CORRETTI, MA INCORSI OCCASIONALMENTE, E SENZA GRAVI COLPE, IN CRISI
- LE REGOLE DEL CCII SUL CONCORDATO SI RIVOLGONO A QUESTI ULTIMI
- QUELLE SULLA SUPER (o SUPER-)SOCIETÀ DI FATTO – PUR NON ESSENDO DESTINATE AI GRUPPI - VENGONO UTILIZZATE NEI CONFRONTI DEI GRUPPI CHE SI PONGONO IN SITUAZIONI MARGINALI, NON SEGUONO LE REGOLE , SONO *NON-ACCOUNTABLE* : - NON VIRTUOSI, MA VIZIOSI

IL CONCORDATO DI GRUPPO NEL CODICE DELLA CRISI (CCII)

- IL TITOLO VI° DEL CODICE DELLA CRISI CONTIENE GLI ARTICOLI DAL 284 AL 292, RELATIVI ALLE CRISI E INSOLVENZE DI GRUPPO, CIOE' ALL'
- **IMPRENDITORE CHE AGISCE «OPERANDO QUALE GRUPPO DI IMPRESE»**
- COMPOSIZIONE ATTESTATA, PIANI ATTESTATI, CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DI GRUPPO, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO
- FOCUS SUL **CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' AZIENDALE (DIRETTA O INDIRETTA), CON PIANO DI RISANAMENTO INDUSTRIALE E FINANZIARIO UNICO, DI GRUPPO.=**

CONSOLIDAMENTO PROCEDIMENTALE.

REGOLAMENTO UE 2015 E DIRETTIVA UE 2019:

- PROCEDURE DISTINTE E **COORDINAMENTO** VOLONTARIO SUCCESSIVO TRA I VARI TRIBUNALI -> NOMINA EVENTUALE DI UN «SUPER-COMMISSARIO»COORDINATORE -> NESSUN CONSOLIDAMENTO

CCII: CONSOLIDAMENTO PROCEDIMENTALE E SCELTE GRADUATE TRA

1. COORDINAMENTO (di default)
2. STESSO TRIBUNALE, **PIANI AB ORIGINE RECIPROCAMENTE CONDIZIONATI** ma PROCEDURE DISTINTE
- 3 **UNICO RICORSO, STESSO PIANO (DI GRUPPO), STESSI ORGANI**, solo **SEPARATE VOTAZIONI DEI CREDITORI**

CONTENUTI INNOVATIVI DEL PIANO DI GRUPPO

- POSSIBILI OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN GENERE «**TRASFERIMENTI DI RISORSE INFRAGRUPPO**» PER FAVORIRE LA CONTINUITA' AZIENDALE
- PURCHE'
 - > **VANTAGGI COMPENSATIVI** CHE GARANTISCANO **COMUNQUE BENEFICI PER I CREDITORI E SOCI** (esterni) DI CIASCUNA SOCIETA'
 - > **SEPARATE LE MASSE** ATTIVE E PASSIVE (no contitolarità, no solidarietà)
 - > RESPONSABILITA' SEPARATE **ANCHE PER «SPESE GENERALI»** DELLA PROCEDURA, DA ADDEBITARSI IN PROPORZIONE DELLE RISPETTIVA MASSE ATTIVE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E CRITICITA'

- **VALUTAZIONE POSITIVA** DA PARTE DELLA DOTTRINA : SUPERATI GLI OSTACOLI POSTI DALLA CASSAZIONE (SENTENZA BAGLIETTO DEL 13.10.2015) AL CONSOLIDAMENTO PROCEDIMENTALE, DI NORMA ESSENZIALE PER IL RISANAMENTO DEL GRUPPO. MA ALCUNE RISERVE:
- TRA LE **CARENZE**: NON C'È CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (EX FALLIMENTARE), NÉ POSSIBILITÀ DI PROPOSTE CONCORRENTI
- **PROBLEMI** PER: TIPOLOGIA APPLICABILE AI **CONCORDATI MISTI**, DEFINIZIONE DELL' AMBITO **SOGETTIVO** DEL CONCORDATO, RIPARTIZIONE **SPESE GENERALI**, AUTONOMIA DELLE MASSE E SPECIALMENTE **TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO.**→

TRASFERIMENTI DI RISORSE E VANTAGGI COMPENSATIVI

- **ANTE RIFORMA:** CASS.2015 -> I TRASFERIMENTI SENZA 'RITORNO' **VIOLANO ART.2740**, c.1, C.CIV. (RESPONSABILITA' DEL DEBITORE «CON TUTTI I SUOI BENI PRESENTI E FUTURI»), cioè
- SI APPLICA **ART.2497 COD.CIV.:** PREGIUDIZI ATTUALI ALL'INTERESSE DELLA CONTROLLATA SONO ILLECITI SE LA HOLDING NON INDENNIZZA IL DANNO CAUSATO, TRAMITE VANTAGGI COMPENSATIVI PER LA CONTROLLATA (PASSATI, PRESENTI O FUTURI).-

segue TRASFERIMENTI DI RISORSE E VANTAGGI COMPENSATIVI- ART.284 CCII

- **CODICE DELLA CRISI, ARTT.284-285 E SCHEMA D. CORRETTIVO: E' POSSIBILE IL TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO DI ALCUNE RISORSE, SE**
 - **IL PREGIUDIZIO (DELLE SOCIETA' RELATIVAMENTE PIU' SANE) E' UTILE ALLA CONTINUITA' DELLE SOCIETA' DESTINATARIE (PIU' IN CRISI) E VIENE**
 - **COMPENSATO CON ALTRI VANTAGGI ATTESTATI INSIEME AL PIANO, CONSEGUITI O FONDATAMENTE PREVEDIBILI, «DERIVANTI DAL COLLEGAMENTO O DALL' APPARTENENZA AL GRUPPO»**
- **E' UN IRRIGIDIMENTO DELLA SOLUZIONE DELL'ART.2497 COD.CIV. SU DIREZIONE E COORDINAMENTO?** Ossia:
- **PERCHE' IL TRASFERIMENTO SIA LECITO BISOGNA SPECIFICARE E FAR ATTESTARE DA UN ESPERTO I FUTURI NUOVI VANTAGGI, EQUIVALENTI AI TRASFERIMENTI, CHE RICEVERA' CHI EFFETTUA IL TRASFERIMENTO, INDIVIDUATI NELL'AN, E DETERMINATI NEL QUANTUM?** – come parrebbe dalla lettera dell'art.284 CCII – vediamo con calma...

CCII E ART. 2497 C.CIV.: DIFFERENTI LE FATTISPECIE

- CODICE CIVILE: GRUPPO *IN BONIS*; MA NON RISPETTATA DA PARTE DELLA HOLDING LA «CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA E IMPRENDITORIALE» DELLA SOCIETA' CONTROLLATA
- CODICE DELLA CRISI: GRUPPO **IN CRISI**, DEL QUALE **E' IN GIOCO LA SOPRAVVIVENZA** LEGATA ALLA POSSIBILITA' DI MANTENERE LA DIREZIONE UNITARIA; **NESSUN COMPORTAMENTO OPPRESSIVO** DA PARTE DELLA HOLDING SULLA CONTROLLATA CHE EFFETTUERA' I TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO; E' DA VALUTARE L'INTERESSE DEI CREDITORI DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ALTRA SOCIETA' DEL GRUPPO
- SE ART. 285 CCII ANDASSE INTESO COME 2497 C.CIV. (COME SEMBREREBBE), I VANTAGGI COMPENSATIVI NON SAREBBERO ATTESTABILI
- SI TRATTA DI AMMISSIONE DI CONCORDATO CON CESSIONE PARZIALE DI ATTIVO? => SI'. MA CIO' NON BASTA A GIUSTIFICARE I TRASFERIMENTI

VANTAGGI OPPURE «NON SVANTAGGI» COMPENSATIVI?

SOLUZIONE PROPOSTA:

➤ VA ACCOLTA UNA NOZIONE ESTESA DI VANTAGGI COMPENSATIVI, cioè

1) BASTA CHE I TRASFERIMENTI DI RISORSE SIANO EFFETTIVAMENTE CONDIZIONE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLE DESTINATARIE (ma ciò è già richiesto dal c.2 art.285 CCII) , E LA LORO CONTINUITA' ALTRETTANTO PER LA CONTINUITA' DEL GRUPPO. Se così è...

2) VANNO CALCOLATI POI GLI SVANTAGGI PROBABILI PER LA SOCIETA' DISPONENTE DEL VENIR MENO DEL LEGAME DI GRUPPO, E QUINDI EVITABILI («NON SVANTAGGI») CON I TRASFERIMENTI PREVISTI DAL PIANO

➤ VALUTATI IN MANIERA PROSPETTICA, ACCETTANDO LA STESSA ALEATORIETA' DELLA FATTIBILTA' DEL PIANO => segue

segue :VANTAGGI OPPURE «NON SVANTAGGI» COMPENSATIVI?

⇒ **SE**, MALGRADO I TRASFERIMENTI,

- (1)IL GRUPPO E' UGUALMENTE DESTINATO A VENIR MENO, O SE

- (2) SI SALVEREBBE IL GRUPPO, MA **LA TRASFERENTE POTREBBE CONTINUARE MEGLIO DA SOLA**,

IL TRASFERIMENTO DI RISORSE E' INUTILE PER LA SOCIETA' DISPONENTE,
UN PURO SVANTAGGIO,

E QUINDI IL <<VANTAGGIO COMPENSATIVO>> NON SUSSISTE.=

PIANO DI GRUPPO SENZA GRUPPO? **(IL GRUPPO DEVE PROPRIO PREESISTERE?)**

ELEMENTO CARDINE E AGGREGANTE -> IL CODICE DELLA CRISI FAVORISCE IL RISANAMENTO DI PIU' IMPRESE TRAMITE UN PIANO UNITARIO

- sappiamo che è **POSSIBILE LA FUSIONE PREVENTIVA** DI 2 SOCIETA' IN DEFICIT PER FARE PIANO E RICORSO UNICO, NELL'INTERESSE DI CREDITORI
- QUINDI deve essere **POSSIBILE CREARE UN GRUPPO CONTRATTUALE** (ANCHE «ORIZZONTALE») **IN LIMINE** DI DOMANDA DI CONCORDATO IN CONTIUNITA', SE PIANO UNITARIO E' PIU' UTILE DI UN PIANO SEPARATO . =

«CRISI FISIOLÓGICA» E (NON) PATOLOGIA DEL GRUPPO NEL CCII

- IN TALUNI CASI DI *MALA GESTIO* LA CORRETTA SEPARAZIONE DELLE MASSE ATTIVE E PASSIVE NON E' TECNICAMENTE POSSIBILE E IL MERO CONSOLIDAMENTO PROCEDIMENTALE PREVISTO DAL CCII SAREBBE INGIUSTO
- MA NON E' UN DIFETTO DEL CCII
- IL CCII SI OCCUPA SOLO DI «CRISI FISIOLÓGICA», NON DI PATOLOGIA DEL GRUPPO: SI INTERESSA SOLO DELLE CRISI CHE DERIVANO DA RAGIONI DI MERCATO, NON DA ABUSI
- GRUPPO GESTITO SCORRETTAMENTE DI SOLITO NON PUO' AVERE I REQUISITI FORMALI PER ACCEDERE AL C.P. DI GRUPPO
- PER GLI ABUSI, LA HOLDING POTRA' CONSIDERARSI DIRIGENTE o amministratore DI FATTO E LE SI POTRA' ANCHE APPLICARE LA RESPONSABILITA' PER DEFICIT EX NUOVO ART.2486, C.3 (v. Niccolini) =. MA LA GIURISPRUDENZA PREFERISCE UN'ALTRA STRADA: cioè...

LA SUPERSOCIETA' DI FATTO

- NELLE IPOTESI DI GESTIONE SCORRETTA DEL GRUPPO, DI SOLITO SI RISCONTRA CONFUSIONE PATRIMONIALE, PRESTAZIONE RECIPROCA DI GARANZIE, IRREGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA', SOVRAPPOSIZIONE O CUMULO DI RUOLI E FUNZIONI
- LA GIURISPRUDENZA, a fronte di situazioni di confusione gestionale, TENDE A fare rientrare la fattispecie nelle ipotesi di CREAZIONE DI FATTO DI UNA SOCIETA' DI PERSONE
- Socie di questa «supersocietà» sono le società del gruppo, che si ritengono partecipi della «gestione comune» che di solito vien riferita solo alla holding, e SPESSO sono ritenute socie di fatto anche LE PERSONE FISICHE CHE LE DIRIGONO (AMMINISTRATORI DI DIRITTO O DI FATTO) ...
- Il nostro dubbio è: ma veramente tra società di capitali può sorgere DI FATTO , ossia senza alcuna espressa manifestazione di volontà, una società in nome collettivo?

GRUPPO Vs SUPER-SOCIETA'

GRUPPO DI SOCIETA' E SUPERSOCIETA' HANNO ELEMENTI IN COMUNE E TENDONO TALORA A CONFONDERSI:

- **GRUPPO** → INSIEME DI SOCIETA' DI CAPITALI AUTONOME (E PER IL CCII TALORA DI PERSONE FISICHE) UNITE DI REGOLA DA GESTIONE UNITARIA+CONTROLLO DELLA CAPOGRUPPO (MA VI SONO ANCHE GRUPPI ORIZZONTALI, SOLO CON GESTIONE UNITARIA)

Spec. ARTT.2497 ss. C.CIV.; 284 ss. CCII;ART.56 ss. REG.to UE 2015/848.

-
- **SUPER-SOCIETA' DI CAPITALI** → INSIEME DI SOCIETA' DI CAPITALI E SPESSO DI PERSONE FISICHE, STRETTAMENTE UNITE DA UN CONTRATTO TACITO DI SOCIETA' DI PERSONE (art.2247 C.CIV.), E DA UNA GESTIONE UNITARIA PIU INTENSA E CONFUSA

ARTT.2247, 2297, 2361 C.CIV.; 256 CCII

CASSAZIONE → LINEA DI CONFINE: SI HA SOCIETA' DI FATTO («SSDF») SE NELLA GESTIONE UNITARIA VI E' «COMUNE INTENTO SOCIALE», EQUIVALENTE A «ESERCIZIO IN COMUNE» DI UN'IMPRESA DI CUI ART.2247 C.CIV., OSSIA LA COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE SU DI UN PIANO PARITARIO.

ALTRE SENTENZE PRECISANO → SUPERSOCIETA' SE SI FANNO GLI INTERESSI DI TUTTI I SOGGETTI RIUNITI; GRUPPO SE PREVALGONO GLI INTERESSI DI UNA HOLDING

IN REALTA': NELLE FATTISPECIE CONCRETE VI SONO MOLTI ELEMENTI IN COMUNE :

- coordinamento tra più soggetti
- fine oggettivamente lucrativo
- possibile presenza di un soggetto dominante
- i membri sono imprenditori
- possono sorgere senza formalità, anche tacitamente

E QUINDI LA E' FORTE LA TENTAZIONE DEI CURATORI DI ESTENDERE LA RESPONSABILITA' IDENTIFICANDOVÌ UNA SUPERSOCIETA' , I CUI SOCI HANNO RESPONSABILITA' ILLIMITATA.

LE PREGIUDIZIALI PER LA LEGITTIMITA' DI UNA SOCIETA' DI FATTO TRA SOCIETA' DI CAPITALI

PER GIUNGERE AD AMMETTERE LA NASCITA PER FATTI CONCLUDENTI DI UNA SUPERSOCIETÀ, BISOGNA SUPERARE 3 SNODI ESSENZIALI:

1°) LA VALIDITÀ DEL PRINCIPIO DELLA *SPENDITA DEL NOME*,

2°) LA TESI SECONDO CUI UNA *SOCIETÀ DI CAPITALI NON PUÒ DIVENIRE SOCIA DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE*; E

3°) LA IMPUTABILITÀ AD UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DEI *COMPORAMENTI DI FATTO DELL'AMMINISTRATORE* ESULANTI DAI SUOI COMPITI O DOVERI

Ma il fenomeno delle società di persone tra società di capitali merita qualche cenno ulteriore....

DAL FALLIMENTO DEL SOCIO OCCULTO A QUELLO DELLA SOCIETA' OCCULTA

FALLIMENTO DI SOCIETA' CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI:

LEGGE FALLIMENTARE 1942, ART.147,2° c.

→ FALLISCE IL SOCIO OCCULTO DI SOCIETA' PALESE

DOTTRINA (BIGIAMI), POI GIURISP. E INFINE RIFORMA 2006

→ FALLISCE LA SOCIETA' OCCULTA (CON GLI ALTRI SOCI, OCCULTI)

PROVE DELLA SOCIETA' OCCULTA TRA PERSONE FISICHE:

- UTILIZZO DEGLI STESSI CONTI BANCARI (CASSA COMUNE); ATTIVITÀ SVOLTA CONGIUNTAMENTE, SENZA SUBORDINAZIONE; RIPARTIZIONE DI COSTI E RICAVI; USO PROMISCOUO DEGLI STESSI MEZZI DI PRODUZIONE; GARANZIE RECIPROCHE; RAPPORTI FIDUCIARI, PRESTITI, GARANZIE PERSONALI (INTUITUS PERSONAE).
- UNA SERIE DI ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI TESI ALLA CONTINUAZIONE E PRESERVAZIONE DELL'ATTIVITÀ (AFFECTIO SOCIETATIS)
- QUALORA I SOCI FOSSERO ANCHE IMPRENDITORI IN PROPRIO:
- CONFONDIBILITÀ O IDENTITÀ DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
- MEDESIMA ATTIVITÀ O ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.
- STESSI LOCALI, CON LE MEDESIME UTENZE
- UTILIZZO DEI MEDESIMI COLLABORATORI

SOCIETA' DI PERSONE TRA SOCIETA' DI CAPITALI

LA POSSIBILITÀ, PER UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, DI PARTECIPARE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE, ERA ESCLUSA DALLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA SIA SOTTO IL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882, CHE CON IL CODICE CIVILE (E LA LEGGE FALLIMENTARE) DEL 1942.

CIÒ, IN UN PRIMO TEMPO, PER LA (ERRONEA) CONVINZIONE CHE LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI PERSONE FISICHE NELLE SOCIETÀ PERSONALI CONTRASTASSE CON QUELLA, LIMITATA, DELLE SOCIETÀ CAPITALISTICHE.

POI, RITENENDOSI CHE *L'INTUITUS PERSONAE* E *L'AFFECTIO SOCIETATIS*, TIPICI DELLE SOCIETÀ PERSONALI, NON POTESSERO RINVENIRSI NELLE PERSONE GIURIDICHE (COSÌ LA CASSAZIONE) ...

(segue)

- UNA PARTE MINORITARIA DELLA DOTTRINA, TUTTAVIA, SI ERA SEMPRE OPPOSTA (G.E.COLOMBO), E TALE TESI FINÌ PER PREVALERE CON LA RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003, TESA A FAVORIRE LA LIBERTÀ DEI COMMERCII E A DETIPIZZARNE LE MODALITÀ OPERATIVE.
- **l'art.2361 c.c., c.2**, dispone ora che (per le sole spa) «l'assunzione di *partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata[...]* deve essere deliberata dall'assemblea», e la nota integrativa deve darne specifica informazione.

- L'art **111, duodecies** delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone che **le società di persone**, «*qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice*» siano società di capitali, «*devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni*»
- Infine la modifica del **primo comma dell'art.147 L.F** nel 2006 esplicitamente menzionò la possibilità che il fallimento di una società di persone provocasse anche quello dei soci «*pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili*» e da ultimo
- L'**art.256 CCII** (già citato) dispone che la liquidazione giudiziale di un imprenditore o una società in genere deve estendersi *ad un'altra società (inizialmente occulta) se «risulta che l'impresa è riferibile ad una società [quella occulta] di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile».*=

AMMISSIBILITA' PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ PERSONALE

CONSEGUENZE

- 1. nelle soc. di persone tutti i soci hanno il diritto di amministrare (2257, c.1,c.c.), quindi
 - ➔ **una società di capitali** ha anche la capacità di essere **amministratore** di una società di persone (oltre che di esserne socio) deve tuttavia indicare un proprio fiduciario persona fisica che la rappresenti
- 2. la società di persone nasce con il consenso dei soci (la registrazione al R.I. ha mera funzione dichiarativa), a prescindere dalla iscrizione a Registro Imprese
 - ➔ quindi, la soc. di capitali può essere **anche socia di una società di persone irregolare**, ossia non registrata....

- 3. la costituzione di una società di persone non richiede la forma scritta
→ la società di persone tra soc. di capitali può sorgere **anche tramite consenso verbale o per fatti concludenti (società di fatto)** , cioè incompatibili con la volontà contraria
- 4. l'art.2361, c.2, richiede per le SpA una delibera assembleare: tuttavia nulla è previsto per le Srl, e, tenuto conto del principio della capacità generale degli amministratori nei confronti dei terzi, si conclude (Cass.) che anche **per le SpA la assenza di delibera assembleare non comporta la nullità della costituzione della società di persone e non impedisce la relativa creazione o partecipazione per fatti concludenti .=**

PROVE DELLA SUPERSOCIETA'

- **COMUNE INTENTO SOCIALE** CONFORME ALL'INTERESSE DEI SOCI (CASS.15620/2019)
- ESISTENZA DI UN **FONDO COMUNE** (INTESO IN SENSO LATO: IMPEGNI, GARANZIE RECIPROCHE, CONTRATTI E ATTIVITA'CONGIUNTE, CONTABILITA' CONFUSA E TALORA UNITARIA)
- COMUNANZA DI AMMINISTRATORI E DI SOCI
- STESSA SEDE
- USO DEGLI STESSI DIPENDENTI

LA (DUBBIA) *AFFECTIO SOCIETATIS* NELLA SSDF

- ABBIAMO VISTO CHE SOTTO LA LEGGE FALLIMENTARE 1942 SI ERANO ELABORATI UNA SERIE DI INDICI DELLA ESISTENZA DI UNA SOCIETÀ DI FATTO TRA PERSONE FISICHE (V.*SUPRA*)
- E CHE ORA ELEMENTI ANALOGHI (FONDO COMUNE, GESTIONE COMUNE, CONFUSIONE OPERATIVA E CONTABILE), POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI, VIOLANDO I LORO DOVERI DI CORRETTA GESTIONE, VENGONO INTESI COME ESPRESSIONE DI UNA VOLONTÀ TACITA DELLE RISPETTIVE SOCIETÀ (OLTRE CHE SPESSO, AL CONTEMPO, DEGLI STESSI AMMINISTRATORI)
- E CIÒ ANCHE IN PRESENZA DI (APPARENTI?) GRUPPI VERTICALI
- LA *AFFECTIO SOCIETATIS* VIENE SOSTITUITA DALLA PRESENZA DI CONFUSIONE GESTIONALE INTERPRETATA COME CREAZIONE DI UN «FONDO COMUNE» TRA LE SOCIETÀ STESSE
- CRITICA PRESSOCHÈ UNANIME DELLA DOTTRINA

CRITICA ALLA SOLUZIONE DELLA SUPER-SOCIETA' DI FATTO TACITA

- LA PRESENZA DI UN FONDO COMUNE (CONFUSIONE DI PATRIMONI) NON BASTA PER AVERE UNA SDF
- LA INERZIA E SCORRETTEZZA E GLI ABUSI DEGLI AMMINISTRATORI NON VALGONO COME FATTO CONCLUDENTE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI
- LE ILLEGALITA' VANNO COLPITE SEMMAI QUALIFICANDO LA HOLDING AMMINISTRATORE DI FATTO, OLTRE CHE CON AZIONI PENALI ED EX ART.2497 C.C.

CONCLUSIONI SUL CONCORDATO DI GRUPPO E SULLA SUPERSOCIETA'

IN SINTESI:

A) CONCORDATO DI GRUPPO

- ❑ IL PIANO DI RISANAMENTO UNITARIO E IL CONSOLIDAMENTO PROCEDIMENTALE SONO SOLUZIONI APPREZZABILI
- DA MIGLIORARE LE REGOLE DI GOVERNANCE DEL GRUPPO IN CRISI
- RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSE (LUCRATIVO DIFFUSO) DI GRUPPO
- CHIARIRE LINEA DI SEPARAZIONE TRA CRISI FISIOLOGICA E PATOLOGICA
- DISCIPLINA PENALE CONCORSUALE DA ADEGUARE.

B) SUPERSOCIETA' DI FATTO

- E' CORRETTO CHE LA SOCIETÀ DI PERSONE TRA SOCIETÀ DI CAPITALI SIA AMMESSA E NON DEBBA ESSERE NECESSARIAMENTE UNA SOCIETÀ REGOLARE
- DUBBI CIRCA LA POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE QUALE COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTÀ CONTRARIA DELLA SOCIETA' DI CAPITALI, ANCHE INSERITA IN UN GRUPPO, IL SEMPLICE MANCATO RISPETTO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE NORME IN TEMA DI SEPARATEZZA DEI PATRIMONI, OPERAZIONI IN CONFLITTO D'INTERESSI, CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITÀ.
- LA INDIVIDUAZIONE DI SOCIETÀ DI FATTO PARE PIUTTOSTO UN ESPEDIENTE PER REPRIMERE SITUAZIONI DI ABUSO NON FACILMENTE DIMOSTRABILI, MA COMUNQUE SEMMAI CENSURABILI ANCHE CON AZIONI DI RESPONSABILITÀ (CONTRATTUALE) VERSO LA CAPOGRUPPO QUALE AMMINISTRATORE DI FATTO
- *cbvanetti nov.2022*

